

DELIBERA N. 211/14/CONS

SEGNALAZIONE PRESENTATA DALLA LISTA VIVA CASTENEDOLO VIVA - PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI CASTENEDOLO (BS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 13 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, recante *“Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei*

sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”

VISTA la segnalazione presentata in data 30 aprile 2014 (ns. prot. n. 20468) dalla lista “Viva Castenedolo Viva” per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Castenedolo (BS) per aver fatto recapitare il periodico semestrale “Castenedolo Oggi” ai cittadini del Comune, anche nel periodo in cui vige il divieto di comunicazione istituzionale;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, pervenuta in data 5 maggio 2014 (ns. prot. n. 20963), dalla quale risulta:

- la nota del Corecom Lombardia con cui sono stati contestati i fatti al Sindaco di Castenedolo, Sig. Giambattista Groli, e richieste le controdeduzioni, dopo aver acquisito copia del periodico semestrale “Castenedolo Oggi” con l’ausilio della Guardia di Finanza;
- il verbale della seduta straordinaria del Corecom Lombardia in cui si ravvisa la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Castenedol, disponendo la trasmissione degli atti all’Autorità per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

RILEVATO che il Comune di Castenedolo non ha presentato controdeduzioni in merito ai fatti contestati;

ESAMINATA la documentazione allegata e le conclusioni rappresentate dal Corecom Lombardia;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno 25 maggio 2014, ha avuto inizio la campagna elettorale per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”*

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

RILEVATO che la distribuzione del periodico “Castenedolo Oggi” è avvenuta durante il periodo in cui vige il divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/00 e che il contenuto dello stesso non appare indispensabile per l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa propria dell'ente. Inoltre la pubblicazione non è avvenuta in modo impersonale;

RILEVATO che la pubblicazione oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui la norma anogra la possibile deroga al divieto ivi sancito: in particolare, non ricorrono i requisiti dell'indispensabilità e dell'indifferibilità per l'efficace

assolvimento delle funzioni dell'ente – trattandosi di una pubblicazione finalizzata ad enfatizzare i risultati conseguiti dall'amministrazione comunale uscente e dell'impersonalità;

RITENUTO pertanto di aderire alle conclusioni rappresentate dal Comitato in ordine alla fattispecie segnalata;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Castenedolo (BS) di pubblicare sulla home page del proprio sito *web*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'attività di comunicazione istituzionale posta in essere con riferimento alla distribuzione del periodico semestrale “Castenedolo Oggi”. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Castenedolo (BS) ed è trasmesso al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani